

Nota

Quadro normativo

L'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, attribuendo ai comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai fabbricati rurali strumentali e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'erario (3,8 per mille). Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, tra l'altro, l'importo complessivo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio corrispondente al maggior gettito dell'IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, quali l'ICI e l'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.

Inoltre, l'articolo 28, commi 7 e 9, del suddetto decreto-legge 201/2011 prevede un'ulteriore riduzione dello stesso Fondo sperimentale per i comuni delle regioni a statuto ordinario e per quelli delle regioni Sicilia e Sardegna da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU.

Dati disponibili

Sul sito si rendono disponibili, per ciascun comune, i seguenti dati¹:

1. il gettito stimato per l'anno 2012 dell'Imposta municipale propria, distinto tra quello riferibile all'abitazione principale e relative pertinenze e quello relativo ad altri immobili;
2. la variazione (integrazione o taglio) del Fondo sperimentale di riequilibrio adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011, ottenuta come differenza tra il gettito dell'IMU di spettanza del comune e la somma del gettito dell'ICI e del gettito dell'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati ubicati nel comune;
3. il taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, operato ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto-legge n. 201/2011 sulla base della distribuzione territoriale dell'IMU.

Risorse per i Comuni – anno 2012

Dopo il primo versamento dell'IMU il Dipartimento delle Finanze e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate saranno in grado di disporre dei dati del gettito IMU introitato da ciascun Comune e di proiettare tale dato sull'anno, stimando il gettito atteso in occasione delle rate successive. Si procederà in tal modo alla verifica dell'effettivo maggior/minor gettito rispetto a quello stimato e, conseguentemente, delle variazioni (riduzioni o incrementi) del Fondo sperimentale di riequilibrio.

In base all'esito della verifica, se il gettito effettivo dell'IMU risultasse, a livello aggregato, in linea con la stima - aggiornata sulla base delle modifiche normative introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 16/2012 – si procederà, laddove necessario, ad una revisione dei trasferimenti ai comuni. Nel caso in cui, viceversa, in base alla proiezione annuale dei dati di gettito emergessero, sempre a livello aggregato, rilevanti scostamenti rispetto alla stima iniziale, si provvederà all'adozione di apposito intervento correttivo. In tal senso viene prevista² l'emanazione di un DPCM entro il 10 dicembre 2012, con il quale si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

¹ Non sono considerati gli effetti finanziari delle modifiche normative in materia di IMU introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 16/2012, approvato in via definitiva dal Parlamento il 24 aprile 2012.

² Comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla legge 214 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012.